

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sviluppo economico locale	strategieproduttive@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 476 fax + 39 0432 555 976 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: Bando per acquisire le manifestazioni di interesse all'insediamento contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

Articolo 1 oggetto e finalità

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, primo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. e smi (di seguito "Regolamento"), il presente bando è finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'insediamento e stabilisce le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

Articolo 2 presentazione delle manifestazioni di interesse

1. Le domande di incentivazione e contestuale manifestazione di interesse (di seguito "domande") sono presentate secondo i termini iniziali e finali stabiliti dal decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del Regolamento, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industria.

2. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 17 del Regolamento, testualmente riprodotti:

<<2. La domanda si considera validamente presentata se:

- a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

3. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in Allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggi o di PEC inviata dal soggetto richiedente.>>.

Articolo 3 soggetti istanti manifestazione di interesse all'insediamento

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1 del Regolamento, e del richiamo all'articolo 37 della legge regionale 7/2000, possono presentare manifestazione di interesse all'insediamento i soggetti individuati dall'articolo 7 del Regolamento anche in relazione al rinvio

operato, dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del Regolamento, alle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 651/2014.

Articolo 4 le forme e le modalità degli interventi

1. Sono ammissibili, come previsto dal Regolamento, gli interventi riguardanti la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, che possono riguardare anche la realizzazione di lavori edili.

2. Le manifestazioni di interesse devono riguardare, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, interventi con le seguenti caratteristiche:

a) sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'Allegato 7 del Regolamento;

b) localizzati presso una sede o unità locale negli agglomerati industriali della regione Friuli Venezia Giulia di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nei territori o del comune di Cividale del Friuli.

3. Gli interventi devono comportare:

a) un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le PMI;

b) un elevato impatto occupazionale: come risultante dalle disposizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento;

c) un aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

d) l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché di nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli;

e) il miglioramento delle performance ambientali dell'impresa quali:

1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;

2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;

3) la limitazione delle emissioni inquinanti;

4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;

5) la limitazione della produzione di rifiuti;

6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;

f) l'adozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso;

g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

Articolo 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di cui al capo II del Regolamento, come riprodotte nell'allegato 2 allo schema di domanda, e relative a:

a) investimenti relativi a costi in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi per la realizzazione di opere edili, realizzati in zone assistite ed in zone non assistite a finalità regionale, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del Regolamento;

b) investimenti in progetti di tutela ambientale destinati all'attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, declinati in:

1) investimenti a favore di misure di efficienza energetica, i cui interventi, come individuati dall'articolo 13 del Regolamento, sono relativi:

1.1 alla fornitura dei materiali e dei componenti;

1.2 all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

- 1.3 alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 13 del Regolamento;
- 1.4 alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 13 del Regolamento;
- 2) investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento come disciplinati, dall'articolo 14 del Regolamento;
- 3) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, i cui interventi, come individuati dall'articolo 15 del Regolamento, sono relativi:
 - 1.1 alla fornitura dei materiali e dei componenti;
 - 1.2 all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;
 - 1.3 alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 15 del Regolamento;
 - 1.4 alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 15 del Regolamento;
- 4) investimenti in studi ambientali, compresi gli audit energetici ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
- c) spese in *de minimis*, secondo l'elencazione di cui all'articolo 12 del Regolamento.

Articolo 6 la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse

1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 del Regolamento, le domande sono esaminate con procedimento valutativo a graduatoria; la proposta di graduatoria è definita entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. I predetti termini procedurali sono soggetti alle sospensioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

Articolo 7 documentazione necessaria per l'attività istruttoria

1. La documentazione afferente le manifestazioni di interesse e contestuale istanza di incentivazione, necessaria a consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria è presentata secondo lo schema di domanda, e relativi allegati, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, e pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Regolamento sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.
2. La predetta domanda corrisponde ai contenuti dell'elencazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 del Regolamento, ai sensi del quale la domanda contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) denominazione e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizioni del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
2. Alla domanda sono allegati:

- a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, la tempistica di realizzazione dell'intervento, e le caratteristiche degli investimenti;
- b) la documentazione tecnica relativa al progetto di investimento;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione redatte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa) attestanti:
- 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 del Regolamento;
 - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 3) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione di PMI;
 - 4) il rispetto della normativa sul cumulo di aiuti di cui all'articolo 5 del Regolamento;
 - 5) la dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della nota informativa;
 - 6) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;
- d) nel caso gli interventi riguardino immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli interventi previsti, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilità dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione;
- e) nel caso di interventi in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c) del Regolamento, lo studio ambientale previsto dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento;
- f) dichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi disposti dal Regolamento, e dalla pertinente normativa regionale e nazionale;
- g) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda, tra le quali:
- 1) la dichiarazione di impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n.15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
 - 2) l'impegno a pubblicare gli importi e le informazioni relative ai contributi erogati in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 125 bis della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 8 criteri di selezione

1. Le domande, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento, sono valutate secondo i criteri di cui all'articolo 19, comma 3, del Regolamento.

Articolo 9 risorse disponibili

1. E' previsto lo stanziamento iniziale, dell'importo di Euro 1.500.000,00, a valere sul capitolo 8054, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, per l'annualità 2020, esercizio finanziario corrispondente all'anno solare di chiusura del termine di presentazione delle domande.

Articolo 10 rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 082/2017 e smi, alla legge regionale 7/2000, al Regolamento (UE) 651/2014, e al Regolamento (UE) 1407/2013, nel testo vigente dei medesimi.